



Deliberazione n. 22/ 2012 / PAR

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'adunanza del 9 maggio 2012

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Mario FALCUCCI – Presidente
- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

\* \* \*

**PARERE**

**COMUNE DI GROTTAMMARE**

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12

luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di  
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per  
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale

18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di  
controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16  
giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata

nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri

generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni

ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Grottammare con

nota in data 9 marzo 2012 pervenuta a questa Sezione in data 12 marzo

2012 ed assunta in pari data al protocollo (n. 416);

Visto il successivo provvedimento in data 23 marzo 2012 con il quale il

Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la

questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

#### **F A T T O**

Il Comune di Grottammare con nota a firma del suo Sindaco ha

formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di

parere in ordine alla corretta interpretazione del vincolo previsto dall'art.

9 comma 2-*bis* del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in tema di

fondi per la contrattazione decentrata.

Premesso, in particolare,

- che il Comune di Grottammare ai sensi e per gli effetti del d.lgs.

164/00 ha affidato in concessione il servizio di distribuzione del gas

naturale;

- che la Società affidataria in aggiunta al canone corrisponde al

Comune un importo annuo a titolo di rimborso per l'esercizio delle

funzioni di vigilanza, programmazione e di controllo sulla attività di



dell'art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006.

Tanto premesso in fatto si osserva.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa delibazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, ancorchè istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, così come statuito dall'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

	<p>Nondimeno, confermando il proprio orientamento, il Collegio</p>	
	<p>ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della</p>	
	<p>disposizione richiamata – a mente della quale la richiesta di parere è di</p>	
	<p>norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non</p>	
	<p>preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali</p>	
	<p>di controllo benché sia auspicabile il “filtro” dell’organo di rilievo</p>	
	<p>costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione come</p>	
	<p>modificato dall’art.7 della legge costituzionale 3/01.</p>	
	<p>Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto</p>	
	<p>requisito soggettivo sia con riguardo all’Ente richiedente sia con riguardo</p>	
	<p>all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta</p>	
	<p>perviene, invero, dal Comune – ente espressamente indicato nella</p>	
	<p>norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce</p>	
	<p>letteralmente quella dell’art. 114 Cost. di cui l’art. 7 comma 8 L.131/03</p>	
	<p>costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal</p>	
	<p>Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza</p>	
	<p>istituzionale dell’ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.</p>	
	<p>Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo</p>	
	<p>della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere atteso che la stessa</p>	
	<p>evoca problematiche afferenti ad un segmento di spesa – quello relativo</p>	
	<p>al lavoro pubblico - caratterizzato da plurimi interventi normativi</p>	
	<p>informati ad esigenze di contenimento delle dinamiche di crescita dei</p>	
	<p>costi in quanto tale considerato dal legislatore strategico ai fini del</p>	
	<p>perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.</p>	

Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonchè, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

Sotto altro profilo, sempre di carattere oggettivo, il quesito suscita, di contro, qualche perplessità atteso che lo stesso, pur volto a dirimere specifici dubbi interpretativi in ordine alla portata applicativa della vigente disciplina vincolistica in tema di fondi per la contrattazione integrativa impinge in uno specifico caso di gestione concreta e puntuale dell'Ente.

In questa prospettiva, nel richiamare il costante orientamento della Sezione alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di coamministrazione e nel rimettere all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali, valgano le considerazioni che seguono.

**NEL MERITO:**

La problematica prospettata dal Comune di Grottammare richiama, in generale, questioni interpretative scrutinate dalla giurisprudenza contabile anche con deliberazioni di orientamento generale rese ai sensi dell'art. 17 comma 31 D.L. 78/2009 come convertito dalla L. 102/09 rispetto alle quali sussiste, dunque, obbligo di conformazione.

Di rilievo la deliberazione n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite concernente l'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis del D.L.

78/2010 anche con riferimento alle risorse che specifiche disposizioni normative destinano al finanziamento della contrattazione decentrata (art. 15 lett. k CCNL 1 aprile 1999) nonché la successiva deliberazione n. 56/CONTR/2011 con la quale le stesse Sezioni Riunite, pur con differente angolo prospettico, completano il percorso argomentativo in tema di trattamento economico accessorio del personale nell'accezione di cui alla circolare n. 12/2011 della Ragioneria dello Stato<sup>1</sup> .

Chiamate, in particolare, a pronunciarsi in ordine alla possibilità di escludere alcuni emolumenti dal tetto di cui all'art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 le Sezioni riunite, prendendo le mosse da una compiuta ricostruzione del complessivo quadro normativo di riferimento e dai sottesi principi informativi, rilevano che la disposizione in parola *"deve considerarsi di stretta interpretazione sicchè, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei*

---

(<sup>1</sup>) A fronte di alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla definizione di trattamento accessorio come richiamato dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 la Ragioneria della Stato ha precisato che *"Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008"*.

*fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" (cfr. Del. 51/CONTR/2011).*

In questa prospettiva le Sezioni Riunite ritengono che non soggiacciono ai limiti di cui al citato art. 9 comma 2-bis *"le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che, peraltro, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno con possibili costi aggiuntivi"* e che tali caratteristiche siano ravvisabili per *"quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche – prestazione peraltro afferente ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti – e per quelle che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna in quanto prestazioni tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche".*  
*(cfr. ibidem)*

A diverse conclusioni pervengono, di contro, le Sezioni Riunite con riferimento ai compensi incentivanti per il recupero Ici a nulla rilevando la circostanza che le relative risorse siano eterofinanziate.

Ne consegue, dunque, una lettura assolutamente restrittiva della disposizione, peraltro, conforme al tenore letterale della stessa che non prevede eccezioni o deroghe di sorta.

Ciò posto è, dunque, rimesso all'esclusivo giudizio del Comune istante verificare se, ed in che misura, il previsto progetto di produttività soddisfi le condizioni poste dalle Sezioni Riunite anche alla stregua dei

compiti e delle funzioni in cui, in concreto, l'Ente medesimo ha ritenuto di declinare le attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo che l'art. 14 comma d.lgs. 164/00 intesta agli Enti affidanti del servizio di distribuzione del gas naturale e rispetto alle quali, peraltro, la vigente normativa non prevede emolumenti accessori da corrispondersi in favore di professionalità specifiche ovvero risorse da impiegare per scopi premiali ed incentivanti.

Nel caso che ne occupa, invero, è verificata unicamente la previsione pattizia di un rimborso spese.

Sotto altro profilo giova, inoltre, richiamare le considerazioni svolte dall'Autorità per l'energia elettrica e del gas che, nella Relazione tecnica allo schema di contratto di servizio tipo per l'affidamento del servizio di cui trattasi, rileva come *"l'Ente locale, titolare del servizio, persegua finalità di natura politica ("attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo"), legate a profili quali la sicurezza, l'universalità del servizio, lo sfruttamento di risorse di natura demaniale o l'uso del territorio; la tutela di tali interessi viene perseguita ponendo vincoli ed obblighi in capo all'operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell'atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio". (cfr. Delibera AEEG 55/2004)*

Ne consegue che, in via generale ed astratta, l'Ente affidante sarebbe chiamato ad una attività non dissimile da quella ordinariamente svolta con riguardo ai propri servizi pubblici oggetto di esternalizzazione:

di qui qualche dubbio circa la prospettata sussunzione della l'attività di controllo e di vigilanza della rete nella previsione di cui all'art. 92 comma 5 n. 163/2006 anche laddove si acceda ad una interpretazione analogica o quanto meno estensiva della stessa.

**P.Q.M.**

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Grottammare.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 9 maggio 2012.

Il relatore

Il Presidente

f.to Valeria Franchi

f.to Mario Falcucci

Depositato in segreteria in data 8 giugno 2012

f.to Carlo Serra